**RISERVA DI PROPRIETÀ**

Secondo l’articolo 1523 del Codice Civile, la vendita in questione è regolata dalla clausola di “riserva di proprietà” in favore della parte vendente, cosicché il titolo di proprietà sarà trasferito al compratore al momento del saldo dell’ultima rata. In conformità con l’articolo 1526 del Codice Civile, l’ammontare versato alla parte vendente sarà trattenuto da quest’ultima come indennizzo in caso di danni, con l’eccezione di danni gravi.

Il pagamento di cambiali o in contanti non implica la confisca della riserva di proprietà, dal momento che tali titoli di proprietà si considerano emessi e accettati pro solvendo. Concessioni di dilazione, rinnovi di pagamento per mezzo dell’emissione di nuovi titoli di proprietà o qualsiasi altra forma di pagamento dilazionato non implicheranno, in alcun caso, la novazione della relazione; pertanto la riserva di proprietà, così come tutte le condizioni generali dell’atto di vendita approvate dal presente documento, rimarranno a tutti gli effetti in vigore. Nell’eventualità di mancato pagamento di una somma equivalente a un ottavo del prezzo concordato, iva compresa, il presente contratto sarà considerato rescisso e la parte vendente avrà diritto a richiedere la restituzione del prodotto, o il saldo dell’intera somma. Bancarotta o ogni altro procedimento concorrente avviato nei confronti del compratore risulterà nella rescissione del presente atto.

FORO COMPETENTE

Le parti concordano, in conformità con l’articolo 28 del Codice di Procedura Civile, che ogni controversia tra le parti concernente le condizioni elencate qui sotto sarà esclusiva competenza del tribunale di Modena, seggio principale, con l’espressa esclusione di ogni altro tribunale, compresa la divisione del tribunale di Modena di Carpi, indipendentemente dall’articolo 83 ter disp. Att. C.p.c.

INFORMAZIONI E CONSENSI

Il proponente acconsente ad includere, in conformità con il Dec. Leg. 196/2003, i dati riportati qui sotto nella documentazione della parte vendente, che potranno essere utilizzati per i seguenti scopi, a) adempimento degli obblighi fiscali e legali b) comunicazioni obbligatorie e casi previsti dalla legge; c) possibili iniziative promozionali della parte vendente.

NEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI SOTTO

Il proponente dichiara che le clausole eposte qui sopra sono state discusse e negoziate con il rappresentate della parte vendente.

IL PROPONENTE

Dichiaro di aver letto attentamente le condizioni esposte qui sopra e approvo, in conformità con gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole a) Riserva di proprietà b) Foro competente c) Negoziazione delle condizioni di vendita.